



Città di Giugliano in Campania

Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N° 61 DEL ...2.4....MAG. 2017

Oggetto: ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, abbandonati su di area sita in località Casacelle, segnatamente nella stradina ubicata in fondo al lato sinistro di via Casacelle Borgo Vecchio 200 mt dopo il rimessaggio ARCA, riportata in Catasto al Foglio 31, particella n°347. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

VISTA la segnalazione della P.M. Settore ambiente acquisita al protocollo di questo Ente al Prot. **N.4821-139/P.G.**, con la quale si segnalava una situazione di pericolo e degrado ambientale in **Loc. Casacelle**, segnatamente nella stradina ubicata in fondo al lato sinistro di via Casacelle Borgo Vecchio 200 mt dopo il rimessaggio ARCA, derivante dall'abbandono e deposito ad opera di ignoti di:

- rifiuti ingombranti;
- materiale di risulta

VISTO la relazione di sopralluogo tecnico effettuato nel sito in oggetto dal personale tecnico del Settore Ambiente in data **25/10/2016**, con il quale si accertava, l'abbandono e deposito ad opera di ignoti di :

- rifiuti RSU;
- rifiuti ingombranti;
- materiale di risulta;
- scarti edili;
- Raee;
- water in ceramica e scarti edili

PRESO ATTO CHE

- la stradina sterrata in oggetto è identificata in Catasto con il Fg. **31 part. 347** e da visura catastale risulta essere in proprietà al "**Demanio dello Stato Ramo Bonifiche**", nel sottosuolo di detta stradina è stato realizzato un impianto irriguo comprensoriale;
- in attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12.10.2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione dei beni del demanio idrico dello stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- con D. di Giunta Regionale n.5154 del **20.10.2000** è stata affidata ai **Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;**
- ai sensi dell'art.3 L.R. Campania N. 4 del 25 febbraio 2003 "**NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE**" la gestione dell'impianto e della stradina con le relative zone di pertinenza è affidata al **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;**

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed*

il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. *che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;*

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area e consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3 art. 192 del D. Lgs. n. 152/06 ;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

PRESO ATTO CHE:

- l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;
- ad oggi non sono state disposte misure necessarie per impedire l'accesso, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;
- le sterpaglie e la vegetazione secca presenti sulle aree oggetto di abbandono rifiuti diventano facile innesco per roghi pericolosi per l'ambiente con conseguenti emissioni incontrollate di fumi in atmosfera;

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°88428 del 28.11.2016 e n°2185 dell'11.01.2017, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali su terreno sito in Giugliano in Campania in località via Casacelle Borgo Vecchio 200 mt dopo il rimessaggio ARCA, riportata in Catasto al Foglio 31, particella n°347, regolarmente notificata ai proprietari e gestori, con il quale si fissava il termine di 7 (sette) gg. dal ricevimento dello stesso avvio **per depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni, e quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi** e contestualmente si diffidava la Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile, sita in Napoli alla via De Gasperi n°28, in qualità di proprietaria ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Basso Voltumo, in qualità di affidatario della gestione e manutenzione, con sede in Caserta, alla via Roma n°80, **a provvedere alla rimozione di rifiuti** di cui sopra;

PRESO ATTO che in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato:

- a) **non risulta essere pervenuta memoria scritta e/o osservazioni**, da parte :
 - **CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**
- b) **risulta essere pervenuta memoria scritta e/o osservazioni**, da parte :
 - **Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile**, con nota prot. 357448 del 19/05/17 e acquisita al Prot. dell'Ente in pari data al N°41614 ;
- c) **non sono stati posti in essere atti finalizzati alla rimozione dei rifiuti dalle aree interessate;**

Ritenuto di **non poter accogliere la nota difensiva** di cui sopra in quanto:

1. la suddetta strada non risulta essere pubblica o ad uso pubblico bensì privata, trattandosi di strada di servizio del Consorzio di Bonifica ad esclusivo uso dello stesso. Per tali strade non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge e mai esercitata nel caso di specie dal Comune, né con atti diretti né con atti indiretti;
2. la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, assenti per il caso di specie, quali:
 - 1.° dimensioni, struttura e condizioni tali da consentire *il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate all'appartenenza ad un gruppo territoriale*"; Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato affinché la servitù di uso pubblico possa dirsi sorta occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242, quest'ultima citata dall'appellante). L'indirizzo ora citato è perfettamente conforme a quello della Cassazione, nel quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333), *nonché*

2. "la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via". Nel caso di specie, ovunque, le caratteristiche geometriche, strutturali e funzionali della sezione non rispettano le condizioni minime previste dalle norme vigenti in materia; ed infine

3. "un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile", (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991). Non vale a tale scopo nemmeno l'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico in quanto la stessa non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Infatti, per qualificare una strada come "ad uso pubblico" si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202, secondo cui: «Ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione della stessa nell'elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un'efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile».

3. la mancanza dei requisiti di pubblica utilità non giustificano alcun intervento da parte del comune, nemmeno con riguardo al concorso delle spese di manutenzione, essendo la strada in questione esclusa dal campo di applicazione dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n.° 126:

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa al proprietario dell'area e all' affidatario della gestione e manutenzione quindi di **oggetti responsabili di abbandono di rifiuti**.

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile, sita in Napoli alla via De Gasperi n°28, in qualità di proprietaria ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Basso Volturno, in qualità di affidatario della gestione e manutenzione, con sede in Caserta, alla via Roma n°80, del terreno sito in Giugliano in Campania in località via Casacelle Borgo Vecchio 200 mt dopo il rimessaggio ARCA, riportata in Catasto al Foglio 31, particella n°347; **di procedere:**

1. **a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, a :
 - alla rimozione di rifiuti RSU; rifiuti ingombranti; materiale di risulta; scarti edili; Raee; water in ceramica e scarti edili.Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire tale materiale iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese
Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente**, copia dei **formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**
2. alla **messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area**, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione,
- nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è geom. Carmine Carbone e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

la **notifica** della presente Ordinanza a:

- Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale del Genio Civile, sita in Napoli alla via De Gasperi n°28;
- Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Basso Volturno, via Roma n°80, Caserta,

di **trasmettere copia** della presente:

- 1) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti, 1 – 80143 Napoli;
- 2) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
- 3) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
- 4) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 5) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
- 6) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
- 7) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
- 8) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;

copia della presente venga :

- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

